

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

C O R T E D' A P P E L L O D I T R I E S T E

Sezione civile

ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO

con istanze di rinvio

alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

ex artt. 267 TFUE, art. 11 Cost.

e con richiesta di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero

ex artt. 70 ultimo comma e 71 secondo comma c.p.c.

[SG/2023/LC/WS-I-F-it]

Per:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] c.f. 90157930323, quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (*documento 1*: atto costitutivo nei testi equivalenti italiano ed inglese e codice fiscale) costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (c.f. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, c.f. PRVPLA44H19L424C, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio, avendovi diritto ed interesse quale cittadino *ex lege* dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata assegnata anche la cittadinanza italiana e quale giornalista ed imprenditore, (*documenti sub 2*) rappresentato e difeso come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 238 persone fisiche e giuridiche deleganti la I.P.R. F.T.T. ed intervenute nel giudizio, tutte identificate, rappresentate e difese come da procure speciali depositate in primo grado dall'avvocato Walter Zidarich con studio in Trieste,

via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al numero 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

[Omissis: elenco nominativo dei 238 ricorrenti]

Attori - appellanti -

Contro:

1) il Governo italiano, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi – 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 120 secondo comma Cost., nonché nella funzione di Governo sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, per i poteri e gli obblighi conseguenti;

2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80016870323, in persona del Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, c.f. 80017390321, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

4) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c.f. 97532760580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria, di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni;

5) l'Autorità Portuale di Trieste, ora “Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale”, c.f. 00050540327, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck – 34143 Trieste, pec@cert.porto.trieste.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3 (e contumace nel giudizio di primo grado malgrado regolarità delle notifiche), per i poteri e gli obblighi di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni, nonché all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni;

6) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80415740580 in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello

Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione anche contabile e finanziaria dell'Autorità Portuale di Trieste di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni nonché sull'operato dell'Agenzia del Demanio;

7) **l'Agenzia del Demanio**, c.f. 0634098100, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3; per il suo ruolo di gestore dei beni appartenenti al Demanio, incluso il Demanio marittimo, dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano;

8) **la Regione Friuli Venezia Giulia**, c.f. 80014930327, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

9) **il Comune di Trieste**, c.f. 00210240321, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni, ed altri.

10) **La Banca di Cividale S.p.a.**, c.f./P.IVA 00249360306, con sede in Cividale del Friuli (UD) 33043, via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1, segreteria@cert.civibank.it, in persona del legale rappresentante dott.ssa Michela Del Piero, c.f. DLPMHL67B61E098S, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Predonzani, c.f. PRDLNE64E58L424P, p.e.c. elena.predonzani@pectriesteavvocati.it, e dall'avv. Fabrizia Balestra, c.f. BLSFRZ64D60L781A, p.e.c. fabrizia.balestra@pectriesteavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Trieste, Galleria Protti n. 2, intervenuta nel giudizio ex art 105, secondo comma c.p.c. con comparsa dd. 20.06.2020.

- **Convenuti appellati** -

**PER LA RIFORMA INTEGRALE,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ,**

della sentenza n. 267/2023 resa *inter partes* il 12.05.2023 dal Tribunale di Trieste, in persona del Giudice monocratico dott. Sabrina Cicero, nel procedimento civile n. RG 5209/19, pubblicata il 17.5.2023 e notificata il 7.6.2023 dal Comune di Trieste, con la quale il Giudice definitivamente pronunciandosi sulle domande degli odierni appellanti ha così deciso:

«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) **dichiara** il difetto di giurisdizione dell'organo adito con riferimento all'azione proposta;

2) **condanna** gli attori e gli intervenienti alla rifusione delle spese di lite che liquida: in euro 14.648,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al

15%, Iva e Cpa come per legge in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI, del COMMISSARIATO del GOVERNO nella REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, della PREFETTURA di TRIESTE, del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, dell'AGENZIA del DEMANIO; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore del COMUNE di TRIESTE; in euro 9.992,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della BANCA di CIVIDALE S.P.A.»

e per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado così rigettate, che qui si ritrascrivono:

NEL MERITO,

accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano che danno piena ed intera esecuzione, senza riserve, al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947 ed agli obblighi dell'accessorio Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: DLgsCPS n. 1430/1947, L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

b) il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano vigente tali strumenti normativi hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.);

c) l'effettività degli obblighi eseguiti da detti strumenti, come riconfermata in particolare nell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;

– dal comma 66 lettera b) dell'art. 1 della Legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, esecutiva dal primo gennaio 2018, che rende direttamente ineseguibili i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 subordinandovi espressamente la previsione di spostamento del regime di Porto Franco internazionale alle norme sovraordinate del Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano con il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che lo precludono;

– dagli altri atti normativi ed amministrativi di cui alla sezione N (pag. 50-55) della rassegna normativa prodotta in causa quale documento 3.

accertarsi e dichiararsi:

ineseguibilità, ovvero inapplicabilità, originaria e/o attuale nell'ordinamento italiano vigente, per conflitto con opposte norme vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano:

1) dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della L.190/2014 e successive modificazioni nonché, di conseguenza, del Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 19/8-5/2016 dd. 26.1.2016;

2) delle disposizioni dell'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009;

3) dell'imposizione di accise dello Stato italiano sui carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica importati, utilizzati o prodotti nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale, o da essi esportati;

4) dell'estensione al Porto Franco internazionale di Trieste di imposte comunali sul possesso degli immobili;

5) delle norme del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 (G.U. 31 luglio 2017, n.177) che affidano la gestione amministrativa dei punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste all'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, in persona del suo Presidente;

6) di qualsiasi atto normativo, amministrativo o contrattuale di esecuzione dell'«*Accordo di cooperazione fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company*» sottoscritto in Roma il 23.3.2019 dal Presidente dell' Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, sia per quanto riguarda aree e beni portuali o di enti controllati dall'Autorità Portuale od infrastrutture ferroviarie, sia per quanto riguarda estensioni o spostamenti del regime di porto franco internazionale,

nonché, di conseguenza, disporre

per quanto accertato e dichiarato sub a), la cancellazione dal Libro Fondiario del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti

Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE,

qualora le parti convenute non vi abbiano già provveduto in autotutela, stanti le corresponsabilità civili, penali, amministrative e l'entità straordinaria dei danni erariali ed a terzi provatamente connesse e conseguenti alle evidenti violazioni di legge delle quali si chiede al Giudice accertamento e rimedio,

disporsi sospensione, nelle more del presente giudizio:

a. dell'efficacia del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

b. di tutte le attività di disposizione e di spesa correnti od in progetto da parte dei convenuti, ed in particolare del Comune di Trieste, sia in proprio che a beneficio di terzi, sui beni pubblici iscritti per la prima volta nel Libro Fondiario di Trieste per Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 con efficacia dal 31.12.2016 al nome del Comune di Trieste nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate,

tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi a manutenzioni effettivamente necessarie alla conservazione dei beni nello stato in cui vennero consegnati al Comune dall'Autorità Portuale ai fini stabiliti dal comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni,

e tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi alla prevenzione o cessazione di situazioni di danno ai beni, di pubblico pericolo, di violazione della legge e di altre forme di turbamento dell'ordine pubblico.

Si chiede inoltre a codesta Corte d'Appello di voler provvedere alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 70 ultimo comma e 71 secondo comma c.p.c.

Spese e compensi legali rifusi come per legge.

M O T I V I

A. PRELIMINARMENTE:

1. In relazione alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8600/22 e della successiva ordinanza n. 213/23 si eccepiscono, per i seguenti motivi, ineseguibilità assoluta ed inapplicabilità al presente giudizio delle disposizioni dell'art. 59, n. 1 secondo comma, della legge

italiana n. 69/2009 secondo le quali «*La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo*».

1.1. ineseguibilità assoluta della norma per violazione evidente di principi fondamentali dello Stato di diritto riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dai Trattati comunitari europei e dall'ordinamento internazionale nel quadro delle Nazioni Unite.

L'applicazione della norma toglierebbe infatti a tutte le parti il diritto di agire nuovamente in giudizio sulla stessa materia per ottenere una pronuncia diversa ed impedirebbe ad ogni nuovo giudice di esaminare le loro ragioni.

Questo duplice impedimento viola sia il principio di indipendenza del giudice (monocratico o collegiale), sia il diritto di ognuno ad agire in giudizio davanti ad un giudice terzo ed indipendente, tutelati:

- dagli art. 101 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana;
- dall'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) in quanto sono due principi essenziali dello Stato di diritto;
- dall'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU) e dall'art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, che hanno valore di Trattati vincolanti in conformità all'art. 6 del TUE;
- dall'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vincolante nel quadro delle Nazioni Unite e dell'ordinamento comunitario in materia.

Tutti gli strumenti di diritto comunitario sopra richiamati sono ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano vigente, (TUE: L. 848/1955, CEDU: L. 130/2008) ove hanno prevalenza sulle leggi nazionali in esecuzione degli artt. 10 primo comma, 11, 117 primo e quinto comma e 120 secondo comma Cost.; se la violazione di quegli strumenti comunitari è commessa da organi e funzionari dello Stato italiano è perciò anche violazione delle Costituzione della Repubblica Italiana.

Nell'ordinamento giuridico italiano di diritto codificato, *civil law*, ogni giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.), e la legge non può venire sostituita né modificata da precedenti sentenze di altri giudici, poiché il potere normativo spetta soltanto al legislatore, il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi spetta alla Corte Costituzionale e sull'interpretazione dei Trattati ha competenza pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE.

L'ordinamento giudiziario italiano attribuisce inoltre alla Corte di Cassazione (R.D. n. 12/1941, art. 65) il compito di «*garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale*» nelle singole cause e con indirizzi interpretativi che per loro natura risultano anche differenti tra loro e

mutevoli nel tempo, con difformità spesso rilevanti per le quali sono previste apposite procedure di regolazione (art. 374 c.p.c).

Le decisioni della Corte di Cassazione italiana hanno dunque funzione orientativa (nomofilattica), ma non normativa (nomopoietica), e se possono definire in concreto la singola causa trattata, non possono venire utilizzate per impedire *a priori* ogni altro giudizio che possa portare a decisioni differenti sulla stessa materia.

Tale pretesa contrasterebbe anche con l'art. 404 c.p.c. che rende soggetta ad annullamento o modifica per opposizione di terzo qualsiasi sentenza civile, incluse le sentenze di Cassazione, anche dopo che sia divenuta definitiva.

L'esecuzione della norma qui contestata inesequibile precluderebbe inoltre illegittimamente ed *a priori* l'esercizio delle competenze pregiudiziali della Corte Costituzionale italiana ex art. 134 Cost. e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE.

Il caso della sentenza 8600/22 e dell'ordinanza n. 213/23 delle Sezioni Unite dimostra infine perfettamente come e perché la pretesa antiggiuridica di attribuire loro in tal modo infallibilità e definitività assoluta possa risultare eversiva dello Stato di diritto, e con quali conseguenze.

Istanza di sospensione con rinvio pregiudiziale.

Per i motivi sopra esposti le disposizioni dell'art. 59, n. 1 secondo comma della legge italiana n. 69/2009 costituiscono violazione degli artt. 101 e 24 della Costituzione italiana, degli artt. 3 del TUE, 6 della CEDU e 6 del TUE, e dell'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dell'art. 134 Cost. e dell'art. 267 TFUE.

Si rende perciò evidente che l'eseguibilità di quelle disposizioni nel presente ed in ogni altro giudizio è questione sia di legittimità, sia di interpretazione dei Trattati Comunitari, che come tale non può venire risolta senza rinvio alle competenze pregiudiziali della Corte Costituzionale italiana (art. 134 Cost; art. 1, L.cost. 1/1948, art. 23, L. 87/1953) ed a quella prevalente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE, come ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano con L. n. 130/2008).

Si chiede pertanto a codesta Corte d'Appello di voler procedere, con sospensione del processo, a rinvio pregiudiziale della questione alla competenza della Corte Costituzionale italiana e ad esercitare la facoltà di rinvio diretto alla competenza prevalente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 lettera a) del TFUE, tenuto conto del fatto che sia la Corte Costituzionale, sia la Corte di Cassazione, quali giudizi di ultima istanza, sarebbero comunque soggette non alla facoltà, ma all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea.

1.2. in subordine, si eccepisce inapplicabilità della norma al presente giudizio, in relazione alle citate sentenza ed ordinanza delle Sezioni Unite:

a) per difformità dell'oggetto di causa, poiché nel presente giudizio la domanda di causa non ha alcuna delle caratteristiche già erroneamente presupposte nella sentenza delle Sezioni Unite per dichiarare difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano. Non chiede infatti al giudice di mettere in discussione i confini dello Stato italiano, ma di riconoscerli doverosamente così come tuttora stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana in esecuzione del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, e come riconfermati dall'esecuzione dei Trattati comunitari europei, come più sotto richiamata.

b) per violazione di competenza primaria a decidere, poiché le Sezioni Unite hanno fondato la suddetta rappresentazione erronea della domanda di causa su interpretazioni ingannevoli e omissive dei Trattati internazionali e dei Trattati comunitari europei, proposte senza verifica ed in violazione delle competenze pregiudiziali della Corte Costituzionale italiana e dell'obbligo prevalente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come stabilito per le corti di ultima istanza dall'art. 267 del TFUE (si tratta di violazione per la quale la Corte di Giustizia europea può imporre allo Stato membro sanzioni e risarcimento dei danni alle parti lese).

B. FATTO E DIRITTO

1. Richiamo integrale di atti e documenti, criterio di numerazione e riserva di depositare nuovi atti e documenti.

Si richiamano e riconfermano integralmente tutte le domande, le prove, le argomentazioni ed i documenti che gli odierni appellanti hanno proposto nel giudizio di primo grado. Per agevolarne la consultazione, nel procedimento di appello si manterrà la numerazione progressiva dei documenti in continuità con quella adottata nel primo grado di giudizio. Si fa riserva di depositare nuovi atti e documenti necessari o comunque utili alla corretta e tempestiva definizione della controversia.

2. Sintesi dei motivi principali d'appello.

La causa è perfettamente procedibile per inapplicabilità assoluta e relativa dell'art. 59, n. 1 secondo comma, della L. 69/2009, come sopra preliminarmente eccepito con relative istanze motivate di rinvio pregiudiziale a competenza della Corte Costituzionale italiana ed a competenza prevalente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avendovi diritto ed interesse legittimo quali parti già costituite avanti il giudice nazionale che effettua il rinvio.

La presente causa di accertamento riguarda:

a) la vigenza delle leggi dell'ordinamento giuridico italiano che eseguono con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi nazionali in vigore gli obblighi internazionali dello Stato italiano e del Governo italiano verso l'attuale Free

Territory of Trieste fiduciariamente amministrato, ed i loro obblighi connessi e conseguenti verso gli altri Stati;

b) la conseguente inesequibilità di provvedimenti normativi subordinati nella gerarchia delle fonti del diritto italiano che risultano assunti in violazione della parte di detti obblighi internazionali sovraordinati che riguarda la gestione del Porto Franco internazionale di Trieste, costituito quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste e soggetto a diritti generali di tutti gli Stati ed a diritti particolari di alcuni di essi.

Il ricorso al controllo giurisdizionale in materia è reso necessario dal fatto che l'esecuzione di quei provvedimenti normativi inesequibili viene giustificata sostenendo contro legge tesi politiche che affermano falsamente inesistenza giuridica originaria o sopravvenuta del Free Territory of Trieste, che sarebbe perciò parte dello Stato italiano, ma sono smentite dall'esame diretto dei Trattati internazionali in materia e delle leggi nazionali che li eseguono.

Nel procedimento di primo grado si sono susseguiti dal 2019 tre diversi giudici, che hanno rifiutato costantemente di assumere i provvedimenti cautelari d'urgenza chiesti per interrompere gravi e notori abusi compiuti sistematicamente da pubblici amministratori locali su beni pubblici del Porto Franco in aperta violazione di legge e della pubblica fede, con danni erariali per decine di milioni di euro.

Con la sentenza qui impugnata, l'ultima giudice ha rifiutato anche di compiere gli accertamenti richiesti dichiarando, con affermazioni contrarie a verità, difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice italiano sulla materia ed affermando, in sostanza, che le violazioni di leggi e diritti commesse dal potere esecutivo sarebbero sottratte al controllo di legalità affidato al potere giudiziario.

Per giustificare la dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione la giudice vi ha anche aggiunto – contraddittoriamente – una pronuncia di merito con la quale aderisce senza verifica alle tesi politiche sull'asserita inesistenza del Free Territory of Trieste, che sarebbe perciò parte dello Stato italiano, cioè alle tesi che l'accertamento richiesto ma da lei rifiutato avrebbe dimostrato false.

La giudice ha inoltre dimostrato di esserne consapevole, poiché non ha ricavato quelle false tesi dalla legge ma da precedenti sentenze politiche che le sostengono.

Violando così i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano di diritto codificato, *civil law*, che impone al giudice di applicare la legge (art. 101 Cost.) e a differenza dei sistemi giuridici di *common law* non assegna valore normativo alle sentenze.

La giudice ha violato anche gli obblighi personali di astensione dal presente giudizio, e gli obblighi di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, che sussistevano per i motivi qui più avanti precisati.

Il risultato è una sentenza arbitraria che oppone alla richiesta di accertare ed eseguire la legge un rifiuto assoluto di giustizia in violazione di diritti, per motivi politici evidenti nella sentenza e riconfermati dal fatto che essa ricalca esattamente precedenti sentenze politiche della stessa giudice e di altri giudici italiani sulla medesima materia o su materie connesse.

Tale comportamento giudiziario costituisce perciò violazione radicale concreta ed inammissibile dei requisiti essenziali di giustizia dello Stato di diritto, sul quale si fondano gli ordinamenti costituzionali della Repubblica Italiana, degli altri Stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa, dello stesso Free Territory of Trieste amministrato e dell'ordine internazionale secondo i principi delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda l'ordinamento comunitario europeo, si tratta in particolare di violazione evidente del divieto di arbitrarità del potere esecutivo e della garanzia di effettivo controllo giurisdizionale indipendente, in particolare dal potere esecutivo, quali principi consolidati dai Trattati europei e precisati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Dichiarando falsamente la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale la sentenza inoltre viola e disconosce tutti gli obblighi costituzionali, internazionali e comunitari della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia.

Per quanto riguarda l'ordinamento sovranazionale europeo, la sentenza viola gli obblighi comunitari che consentono l'applicazione limitata dei Trattati europei al Free Territory amministrato, incluso il suo porto doganale, ed al suo Porto Franco internazionale.

Vi sono perciò, anche sotto tali profili, necessità di rinvio pregiudiziale a competenza della Corte Costituzionale italiana ed a competenza prevalente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

3. Violazione degli obblighi di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c.

In via preliminare, la giudice ha affermato in sentenza di non essere soggetta ad obbligo di astensione ex art. 51 n. 4 c.p.c. per avere già deciso sulla materia nel procedimento collegiale di rigetto n. 3514/19 del Reclamo Tavolare al n. R.G.V.G. 2370/18, in quanto non si tratta di "altro grado" del medesimo processo, e perché i ricorrenti non vi hanno presentato formale istanza di ricusazione, ma soltanto invito a verificarne gli obblighi e l'opportunità.

In realtà l'aver rinunciato a proporre istanza di ricusazione limitandosi a tale invito è stato semplice gesto di cortesia dei ricorrenti verso la giudice, che aveva l'obbligo di astenersi ex art. 51 nn. 5 ed ultimo comma c.p.c., sotto i profili dell'interesse, dell'inimicizia, e dell'opportunità, per il proprio coinvolgimento nei gravi fatti emersi e denunciati in materia con la Domanda Tavolare annotata dal 4 aprile 2023 sul pubblico

Libro Fondiario di Trieste sub GN 3880/2023 e prodotta in causa quale documento 37 con memoria dd. 7 aprile 2023.

È infatti evidente dalla semplice lettura di tale documento pubblico, che i suoi contenuti, legittimi e perfettamente documentati, sono tali da determinare interesse in causa ed inimicizia dei magistrati ivi nominativamente menzionati, inclusa la giudice dott.ssa Cicero.

Si osserva che le circostanze suddette sono state ulteriormente aggravate dai fatti successivi rappresentati nel pendente reclamo tavolare dd. 8 giugno 2023 annotato sul pubblico Libro Fondiario di Trieste sub GN 6550/2023 che qui si deposita quale documento 45.

La conferma della fondatezza dell'invito all'astensione è stata ora fornita dalla circostanza che la sentenza qui impugnata ricalca i provvedimenti che lo avevano motivato.

4. Violazione dell'obbligo di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.

La giudice ha inoltre affermato in via preliminare che nel caso in esame «*non ricorre alcuna delle ipotesi che giustificano un intervento in causa o una comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 70 e dall'art. 71 c.p.c.*».

I ricorrenti ritengono che la comunicazione risultasse e risulti tutt'ora dovuta ex art. 70 n. 3 ed ultimo comma c.p.c. in quanto la causa chiede anche accertamento dei fatti penalmente rilevanti relativi ai gravi illeciti su beni pubblici che la giudice ed i suoi predecessori hanno omesso o rifiutato di sospendere benché concretamente documentati in atti del giudizio (se ne veda in particolare la sintesi contenuta nella stessa domanda tavolare documento 37).

5. Infondatezza delle motivazioni del giudicato.

Preliminarmente all'esame delle motivazioni del giudicato, si osserva che la loro esposizione non ha rispettato i canoni logico-giuridici di linearità argomentativa e di precisione del linguaggio, perché aggroviglia gli argomenti con vaghezze ed ambiguità espressive tali che per farne emergere chiaramente l'infondatezza è necessaria una vera e propria attività di riordino logico e decifrazione semantica.

Il nucleo decisorio del giudicato consiste nella dichiarazione del giudice, contro verità, che «*Sussiste un difetto assoluto di giurisdizione dell'intestato Tribunale con riferimento all'azione proposta*» in quanto nessun giudice italiano potrebbe pronunciarsi sulla materia. Dichiarazione contraria a verità, che la giudice ha giustificato con gli argomenti qui di seguito esaminati e confutati.

La giudice ha affermato anzitutto che secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione italiana il concetto di difetto assoluto di giurisdizione è riferito *«all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice»*.

Ciò detto, la giudice ha utilizzato acrobazie argomentative e lessicali per applicare impropriamente quell'ovvio principio all'oggetto della presente causa affermando, contrariamente al vero, che vi *«viene posta in discussione l'attribuzione di atti all'esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica.»*

In realtà il principio sopra enunciato non ha nulla a che fare con l'oggetto di causa, che non consiste affatto nel chiedere al giudice di interferire fuori competenza con l'esercizio legittimo di altri poteri dello Stato qual'è la potestà sovrana, o di suoi organi.

All'esatto contrario, l'oggetto di causa è la richiesta al giudice di accertare e doverosamente interrompere le violazioni di leggi e diritti esattamente individuate, documentate e denunciate, che vengono commessi con l'esercizio illegittimo di quei poteri.

Né si chiede al giudice di invadere *“meccanismi di responsabilità politica”*(?) poiché le violazioni di leggi e diritti commesse con l'esercizio arbitrario di poteri pubblici non sono scelte politiche legittime, ma reati comuni che comportano responsabilità civili, penali (per le quali si è chiesta la trasmissione degli atti di causa al Pubblico Ministero) ed erariali.

Il significato delle suddette acrobazie argomentative e lessicali, confermato dal dispositivo della sentenza, è l'affermazione della tesi aberrante che nessun giudice italiano avrebbe il potere di opporsi a violazioni di leggi e diritti commesse dal potere esecutivo per motivi politici.

È infatti su tale tesi che la giudice radica la propria dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano sulla materia.

L'affermazione di detta tesi e la sua applicazione concreta in sentenza costituiscono violazione radicale dei principi di indipendenza del giudice e di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale che la Costituzione italiana, i Trattati comunitari europei e l'ordinamento internazionale riconoscono e tutelano quali principi fondamentali dello Stato di diritto.

Ma la sentenza non si limita a concretare tale tesi eversiva dello Stato di diritto per rifiutare l'esame di merito della causa, in quanto il difetto assoluto di giurisdizione preclude in quanto tale ogni pronuncia di merito, e ciò comporta anche la compensazione delle spese tra le parti.

All'esatto contrario, la giudice aggiunge surrettiziamente all'insussistente difetto assoluto di merito una pronuncia di merito per rafforzare la giustificazione del proprio rifiuto di esaminare la causa e per "punire" i ricorrenti condannandoli al pagamento delle spese processuali.

A questo scopo infatti la giudice adotta e ripropone in sentenza le note tesi politiche false sull'inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste con le quali vengono giustificate le violazioni di legge che dovrebbe accertare, ed inserisce quelle false tesi nel giudicato sotto forma di citazioni tratte senza verifica da alcune precedenti di eguale ispirazione politica.

Si tratta di una serie coordinata e palesamente organizzata di sentenze ingannevoli di vario genere e grado che vengono utilizzate come sistema di prova circolare, perciò logicamente e giuridicamente inammissibile, di quelle false tesi per rifiutare od eludere l'applicazione della legge in soggetta materia.

Violando in tal modo anche i principi fondamentali del sistema di diritto codificato, *civil law*, dell'ordinamento giuridico italiano, che impongono al giudice di eseguire la legge ed a differenza dai sistemi di *common law* non assegna valore normativo alle sentenze.

Detta serie coordinata di sentenze ingannevoli è culminata nella recente sentenza politica abnorme n. 8600/22 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e nella successiva ordinanza n. 213/23 con cui le stesse S.U. ne hanno dichiarato inammissibile la revocazione per errori di fatto sostenendo che contro verità che si trattasse di errori di diritto ed errori di giudizio.

La giudice ha perciò richiamato direttamente in sentenza parti di quel giudicato ingannevole di Cassazione assegnando loro valore di prove senza verificarne la veridicità e nell'intento evidente di avvalersi della definitività assoluta che le assegnerebbe l'art. 59, n. 1 secondo comma, della legge italiana n. 69/2009, qui preliminarmente eccepito inesequibile per violazione della Costituzione italiana e dei Trattati comunitari.

Le citazioni che la giudice ha così dedotte quali prove nella sentenza qui appellata consentono tuttavia di dimostrare anche in questa sede che quella sentenza abnorme delle S.U., oltre a non poter esimere altri giudici dall'obbligo di accertare ed eseguire direttamente la legge, è anch'essa costruita su false interpretazioni politiche sia della domanda di causa, sia dei Trattati internazionali riguardanti il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale, delle norme comunitarie che vi consentono l'applicazione limitata del Trattati europei, e degli obblighi internazionali e comunitari conseguenti.

Interpretazioni che non sono oggetto di competenza del giudice civile, quale che ne sia il grado, ma rispettivamente di competenza pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana e di competenza pregiudiziale prevalente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ed in questa sede di appello non rileva se quelle false interpretazioni fatte proprie dalla giudice di primo grado possano venire considerate errori di fatto, di diritto o di giudizio.

6. Falsità delle prove dedotte.

La giudice ha introdotto le citazioni dalla suddetta sentenza delle S.U. ribadendo il travisamento radicale delle domande di causa con le affermazioni surrettizie che esse sarebbero «*volte a negare la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire allo Stato italiano di esercitare l'imposizione fiscale e le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l'esercizio effettivo della funzione giurisdizionale; quella stessa funzione giurisdizionale che però gli attori hanno attivato con il presente procedimento.*»

Si tratta di affermazioni che la giudice formula come proprie benché siano smentite, come già osservato, dall'evidenza testuale delle stesse domande di causa, azionate riconoscendo motivatamente e senza contraddizioni la giurisdizione del giudice italiano in materia di accertamento ed esecuzione delle leggi nazionali che eseguono gli obblighi internazionali coincidenti della Repubblica italiana e del Governo italiano sul riconoscimento e l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e sulla gestione conseguente del suo Porto Franco internazionale.

La giudice insiste poi a ribadire falsamente che «*l'azione proposta, come si diceva complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata*» e vi aggiunge quale citazione diretta dalla sentenza abnorme delle S.U. che tale azione «*quand'anche "in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domande non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto"*».

Si tratta con ogni evidenza di affermazioni eversive e false in fatto e diritto, poiché:

- negano implicitamente ed *a priori* che la configurazione costituzionale dello Stato italiano e dei suoi confini sia quella stabilita e riconosciuta ad ogni effetto dal vigente Trattato di Pace del 1947 eseguito nell'ordinamento italiano dal vigente DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3053/1952;

- sorreggono tale tesi eversiva negando temerariamente l'efficacia in tale materia degli obblighi stabiliti dal diritto positivo e “segnatamente” dai Trattati internazionali ratificati; cioè di obblighi la cui efficacia e prevalenza nella gerarchia delle fonti del

diritto è stabilita e riconosciuta dalla stessa Costituzione italiana, dai Trattati comunitari europei e dall'ordinamento internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite, secondo i criteri precisati e consolidati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati;

- detta tesi eversiva viene formulata e riproposta da organi giurisdizionali d'ogni genere e grado della Repubblica Italiana per sostenere con false interpretazioni di leggi e Trattati, con attività politiche di negazione totale e di concreta violazione sia della sovranità e dei confini di uno Stato costituito e riconosciuto dal 1947 e sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia dei diritti generali e particolari degli altri Stati (Italia inclusa), delle loro merci e delle loro imprese sul suo Porto Franco internazionale;

Svilupperemo più sotto l'analisi della natura, della gravità e degli effetti di tale diniego totale di legalità e di giustizia assolutamente abnorme, anche per quanto riguarda la conseguente estensione del contenzioso dalla giurisdizione italiana inadempiente alle sedi e procedure di giustizia comunitarie ed internazionali.

Il prosieguo del giudicato in esame ne dà la più evidente conferma attraverso le tre altre citazioni dalla sentenza delle S.U. che la giudice ha scelto di proporre a sostegno della suddetta costruzione pseudogiuridica eversiva da lei condivisa.

Si tratta infatti delle citazioni seguenti, i cui contenuti sono stati già preliminarmente e documentatamente smentiti nell'atto di citazione di primo grado e nelle memorie di causa, che la giudice sostenitrice del difetto assoluto di giurisdizione sembra perciò non aver nemmeno esaminato.

«[...]che del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d. Territorio Libero di Trieste o Free Territory of Trieste), emerge in modo evidente (...) dal dato - di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, 'entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile' (art. 1), ha stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il Comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste)».

Si tratta in realtà di una nota falsificazione interpretativa grossolana della L.cost. 1/1963 come già chiarito in atti di causa.

«Del resto, [...], l'esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l'anzidetta sovranità per poi essere 'ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa' sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta

sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l'assetto conformato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 1963.»

Si tratta di una nota interpretazione tendenziosa ed arbitraria degli *obiter dicta* di quella sentenza, ove la Corte Costituzionale in realtà non si è pronunciata nel merito, poiché vi ha dichiarato che essa:

«non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se, con l'entrata in vigore di questo, sia venuta a cessare la sovranità italiana sul Territorio libero di Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto luogo, come la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo Stato italiano».

La giudice ha infine introdotto la seguente terza citazione dal giudicato delle S.U.:

«Né, peraltro, dell'esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell'8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, rigettando un'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il 'cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste', atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».

Si tratta in realtà, della sentenza n. 530/13 di quel Tribunale Amministrativo Regionale, che quale sentenza amministrativa di rigetto non ha carattere definitivo della materia né valenza giurisdizionale, ricalca esattamente la precedente sentenza di rigetto n. 400/13 dello stesso tribunale, che risulta costruita con la collazione meccanica di tutte le false tesi politiche, anche contraddittorie, sull'asserita inesistenza del Free Territory of Trieste, allo scopo di consentire le stesse operazioni illecite sul Porto Franco Nord del suo Porto Franco internazionale delle quali la presente causa chiede al giudice l'accertamento di illegittimità previa sospensione, sinora rifiutati.

Sorprende inoltre che le S.U. abbiano scelto di trarre dalla sentenza 530/13 TAR FVG, avallandole, falsificazioni tra le più evidenti e grossolane, come l'affermazione che il Free Territory of Trieste sia stato previsto ma mai attuato, e che la sua previsione sia stata abrogata da altri Trattati ed accordi internazionali indefiniti o di tutt'altro contenuto e significato.

7. Arbitrarietà assoluta delle conclusioni.

La giudice conclude l'esposizione di tali motivazioni del giudicato facendo interamente proprie le citazioni estrapolate dalla sentenza delle S.U. con la dichiarazione che

«L'impostazione che precede, dalla quale emerge l'assoluto difetto di giurisdizione dell'organo adito, rende ultroneo l'esame di tutte le ulteriori questioni proposte.»

Ma l'impostazione così dedotta dalla sentenza delle S.U. fonda l'asserito difetto di giurisdizione sul presupposto dichiarato, e condiviso dalla giudice nella sentenza di primo grado appellata, che «il 'cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste'».

In sostanza, la giudice di primo grado afferma perciò, assieme alle Sezioni Unite della Cassazione, che l'asserita inesistenza assoluta del Free Territory of Trieste determina *ipso facto* inesistenza assoluta sia di tutti gli obblighi ed i diritti che ne conseguirebbero, inclusi quelli relativi al suo Porto Franco internazionale, sia delle violazioni di quegli obblighi e diritti, poiché ciò che non esiste non può essere violato.

Così avallandole tutte, compresi gli atti di disposizione e di spesa illeciti per decine di milioni di euro dell'amministrazione comunale di Trieste sui beni del c.d. "Porto vecchio" e gli accordi illegittimi tra Autorità Portuale ed imprese di Stato della Repubblica Popolare Cinese.

L'arbitrarietà assoluta di tali conclusioni fondate su false interpretazioni politiche di leggi e Trattati è dunque evidente, ma ancor più rilevanti sono le sue conseguenze sul contenzioso che quelle sentenze pretendevano di chiudere con l'esercizio arbitrario della giurisdizione nazionale, ottenendo il risultato esattamente opposto.

8. La conseguente estensione comunitaria ed internazionale del contenzioso.

I giudici italiani di primo grado, d'appello e di cassazione che hanno opposto questo genere di sentenze alle cause civili di accertamento azionate in soggetta materia dalla I.P.R. F.T.T. con l'intervento di cittadini ed imprese di Trieste e degli altri Stati sembrano infatti non essersi resi conto che non si tratta di un affare interno dello Stato italiano.

La scelta iniziale della I.P.R. F.T.T. di circoscrivere per quanto possibile, come nella presente causa, il contenzioso al conflitto determinato all'interno all'ordinamento italiano tra le leggi vigenti in materia e le violazioni commesse da organi e funzionari dell'amministrazione italiana è stata una semplificazione pratica fondata sulle garanzie costituzionali di indipendenza dei giudici italiani nell'applicazione della legge.

Ma tale scelta pratica non modifica il fatto concreto che le violazioni sono commesse da organi e funzionari italiani, ma la materia riguarda il rispetto di obblighi e diritti generali e particolari costituiti a favore di una pluralità di Stati, dei loro cittadini, delle loro merci e delle loro imprese da strumenti di diritto internazionale e riconosciuti dei Trattati comunitari europei.

Per tale motivo la I.P.R. F.T.T. ha azionato tutte le cause in materia avanti i giudici italiani, inclusa la presente con piena riserva di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, o dalle convenzioni internazionali e comunitarie, per le violazioni di

diritti contestate od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della causa o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare i diritti e gli interessi rappresentati.

Le sentenze in esame hanno fornito ora la prova definitiva ed incontestabile che per motivi politici tutti i giudici italiani sinora incaricati della trattazione del contenzioso, dal primo grado di giudizio sino alla Corte Suprema di Cassazione, reagiscono rifiutando di accertare ed eseguire le leggi italiane vigenti in materia, dichiarando falsamente che il Free Territory of Trieste “*non esiste e non è mai esistito*”, e negando in tal modo anche l'esistenza di tutti i relativi obblighi internazionali e diritti costituiti dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dal Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e riconosciuti dal diritto comunitario.

Non è dato sapere se e quanto questo comportamento giudiziario uniforme possa essere scelta autonoma di ciascuno dei giudici incaricati, o di un sistema illegale di pressione politica, anche indiretta, così incisivo e pervasivo da produrre questo genere di risultati.

Ma il rifiuto assoluto di giustizia che ne consegue è in ogni caso un fatto nuovo abnorme e consolidato che rende necessario sbloccare immediatamente a difesa la suddetta riserva di attivare le opportune sedi e procedure di diritto internazionale e comunitario sia con ricorsi diretti, sia attivando nelle cause in corso le rispettive competenze pregiudiziali prevalenti.

Nel presente ricorso in appello si è già pertanto provveduto a formulare preliminarmente istanza motivata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 lettera a) del TFUE alla competenza prevalente della Corte di giustizia europea in materia di interpretazione dei Trattati comunitari la pertinente questione di eseguibilità dell'art. 59, n. 1 secondo comma, della legge italiana n. 69/2009 in relazione alle disposizioni degli artt. 3 del TUE, 6 della CEDU e 6 del TUE, e dell'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dell'art. 134 Cost. e dell'art. 267 TFUE.

9. Violazione delle norme comunitarie che consentono e limitano l'applicazione dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale.

La presente causa riguarda violazioni dello *status* giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste – FTT (Territorio Libero di Trieste – TLT, qui di seguito abbreviato anche in “Territorio di Trieste”) e del suo Porto Franco internazionale, costituiti dal vigente Trattato di Pace con l'Italia del 1947 in esecuzione della Risoluzione 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Porto Franco internazionale è costituito quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory di Trieste dal Trattato di Pace attraverso l'Allegato VI, art. 34, l'Allegato VII art. 2 comma quarto (applicazione clausole), e l'Allegato VIII, in esecuzione della Risoluzione S/RES/16 (1947) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In esecuzione dell'art. 21 e dell'Allegato VII del Trattato di Pace, dal 15 settembre 1947 il Regime Provvisorio di Governo dell'attuale FTT è affidato ai Governi degli Stati Uniti

d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quale mandato fiduciario speciale delle Nazioni Unite per conto del Consiglio di Sicurezza.

Con un Memorandum d'Intesa siglato a Londra il 5 ottobre al 1954 i due Governi amministratori primari hanno sub-affidato fiduciarmente amministrazione civile provvisoria dell'attuale FTT alla responsabilità del Governo italiano il quale ha assunta in tal modo anche gli obblighi pertinenti di mantenimento del Porto Franco internazionale e la rappresentanza estera del Territorio amministrato (la difesa militare del FTT e del suo Porto Franco internazionale è stata contestualmente affidata alla NATO).

Le violazioni qui in esame causano ingiustamente sia gravi violazioni di diritti, sia rilevanti danni economici al Territorio amministrato, ai suoi cittadini, alle sue imprese ed ai cittadini ed alle imprese di altri Stati che svolgono attività economiche nel Territorio medesimo od in relazione ad esso ed al suo Porto Franco internazionale.

Le violazioni vengono compiute da organi e funzionari dell'amministrazione italiana con atti e comportamenti illegali che simulano l'appartenenza del Territorio di Trieste e del suo Porto Franco internazionale allo Stato italiano, e quindi all'Unione Europea quali parti del territorio di sovranità di uno Stato membro.

Per questo motivo tali violazioni producono anche violazione diretta e concreta delle norme prevalenti dell'ordinamento comunitario che consentono e limitano dal 1951 l'applicazione dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale.

L'applicazione dei Trattati europei ai territori dei quali uno Stato membro ha assunto la rappresentanza estera è infatti inserita stabilmente dal 1951 ad oggi nel contesto generale dei Trattati europei con gli artt. 79 TCECA, 198 TCEEA, 229 TCE, 227 n. 4 TCEE, 355 n. 3 TFUE, ed è limitata dagli artt. 307 (già 234) TCEE, 307 TCE, 351 TFUE.

La controversia non può essere perciò risolta senza l'interpretazione dei Trattati comunitari pertinenti, come meglio precisati qui di seguito.

9.1. Competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nell'ordinamento comunitario al quale è soggetta quale Stato membro anche la Repubblica Italiana l'interpretazione dei Trattati è dal 1952 materia di competenza pregiudiziale primaria della Corte di Giustizia europea in esecuzione dell'art. 31 TCECA, degli artt. 234 TCE e 177 TCEE e dell'attuale art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Le parti già costituite avanti il giudice nazionale che esegue il rinvio hanno diritto a partecipare attivamente, con il deposito di ulteriori documenti, memorie ed istanze, al conseguente procedimento decisorio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nell'ordinamento italiano vigente il TFUE ed il TCE sono ratificati ed eseguiti rispettivamente con L. 2 agosto 2008, n. 130 e con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, per tutti

gli effetti previsti dall'art. 11 Cost., che determina anche la prevalenza della competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su quella della Corte Costituzionale italiana in detta materia.

Si formulerà qui pertanto la necessaria istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sospensione del processo, in considerazione dei fatti seguenti.

9.2. L'applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.

Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 è interamente eseguito nell'ordinamento italiano dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato dalla L. 3054/1952, che ne stabiliscono la prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore e l'esecuzione per mezzo di decreti del Capo dello Stato italiano.

Il Memorandum d'Intesa con cui i Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord hanno sub-affidato alla responsabilità del Governo (non dello Stato) italiano l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste ed il mantenimento del suo Porto Franco internazionale per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è eseguito nell'ordinamento vigente della Repubblica Italiana con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che qui si deposita quale documento 46.

Da quella data l'ordinamento comunitario si applica perciò a Trieste in quanto territorio di cui uno Stato membro ha assunto la rappresentanza nei rapporti con l'estero, avendone l'amministrazione e non la sovranità (artt. 79 TCECA, 198 TCEEA, 229 TCE, 227 n. 4 TCEE, 355 n. 3 TFUE).

Per questo motivo anche le leggi italiane di ratifica ed esecuzione dei Trattati europei precedenti e successivi al 1954, incluso il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia europea, sono state estese al Territorio di Trieste fiduciarmente amministrato con i poteri normativi conferiti con DPR 27 ottobre 1954 ad un "Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste".

Si vedano i relativi provvedimenti del 17.12.1954 e del 21.1.1958 pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste riprodotti, che qui si depositano in atti di causa quali documenti 47 e 48.

Lo *status* giuridico internazionale e comunitario di Trieste quale Territorio di cui uno Stato membro ha assunto la rappresentanza estera, avendone l'amministrazione ma non la sovranità, è perfettamente chiarito *ab origine* in atti della Commissione Europea dal Dossier CEAB 1-149, documenti 001 - 007 e 009, che si qui depositato in atti di causa quale documento 49.

Nell'ordinamento comunitario il riconoscimento dello *status* giuridico di Trieste quale territorio di cui uno Stato membro esercita la rappresentanza estera non è mai mutato, poiché dal 1954 ad oggi il Governo italiano amministratore non ha mai provveduto ad

avviare con gli Organi comunitari le eventuali procedure di modifica previste dai Trattati europei.

9.3. L'obbligo di rispetto dei confini dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia e con la Slovenia.

Come già precisato nel procedimento di primo grado, i confini terrestri e marittimo dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia sono quelli stabiliti dall'art. 4 del Trattato di Pace del 1947, e con la Slovenia dagli effetti (art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) delle Risoluzioni delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1, che hanno riconosciuto a seguito di plebisciti le Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia nei loro attuali confini.

Questi confini di diritto internazionale sono consolidati *ab origine* nell'ordinamento europeo poiché rappresentano l'assetto costituzionale dei confini della Repubblica italiana dal suo ingresso, quale Stato fondatore, nelle istituzioni comunitarie ad oggi (2023), e dei confini della Slovenia e della Croazia dal momento del loro ingresso nell'Unione Europea, rispettivamente nel 2004 e nel 2013.

Ai confini terrestri e marittimi dell'Italia e della Slovenia con l'attuale Free Territory of Trieste si applica perciò il principio comunitario di rispetto delle strutture costituzionali e dell'integrità territoriale degli Stati membri, come stabilito dall'art. 4 punto 2 del TUE, che implica il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati confinanti.

Il rispetto dei confini di tutti gli Stati è principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite, recepita dai Trattati europei, come ribadito costantemente dall'UE, dall'Alleanza Atlantica e dal Dipartimento di Stato degli USA e reso drammaticamente attuale dal conflitto russo-ucraino in corso dal 24.02.2022.

In particolare, il Dipartimento di Stato considera “sovranità, integrità territoriale e indipendenza” *core principles*, principi chiave, della Carta delle Nazioni Unite validi e vincolanti per tutti gli Stati. Sono dunque validi e vincolanti anche per quanto riguarda i confini dell'attuale Free Territory of Trieste costituito sotto garanzia speciale diretta del Consiglio di Sicurezza.

9.4. Free Territory of Trieste e Porto Franco internazionale.

L'attuale Free Territory of Trieste include il Porto Franco internazionale di Trieste, costituito quale suo ente di Stato (*State corporation*) dallo stesso Trattato di Pace con l'Italia attraverso l'Allegato VI, art. 34, l'Allegato VII art. 2 comma quarto (applicazione clausole), e l'Allegato VIII, in esecuzione della Risoluzione S/RES/16 (1947) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Porto Franco di Trieste è porto franco internazionale perché è soggetto a diritti di tutti gli Stati, e quale ente di Stato del FTT non può avere esistenza giuridica separata da

quella del Free Territory of Trieste quale Stato indipendente sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Come già ampiamente documentato in causa, l'applicazione dei Trattati europei al Territorio di Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano riguarda perciò anche il suo Porto Franco internazionale.

Si veda in particolare l'esplicita Dichiarazione a verbale con cui in sede di adozione della Direttiva n. 69/75/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 4 marzo 1969 riguardante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, il Consiglio e la Commissione Europea riconoscono *«su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'art. 234 del Trattato»* [come eseguito nell'ordinamento italiano con L. 1203/1977] *«che: 1. il porto franco di Trieste è stato istituito dallo Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed ha formato oggetto del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954»*.

9.5. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari.

L'art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE) ha riconosciuto tuttavia quale limite di applicazione dell'ordinamento comunitario agli Stati membri od aderenti il rispetto dei rispettivi diritti ed obblighi internazionali che derivino *«da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra»*. La norma è replicata dai Trattati europei successivi con l'art. 307 TCE e l'art. 351 TFUE.

Questo significa che le norme comunitarie incompatibili con quella categoria di obblighi internazionali di uno Stato membro possono venire applicate a quello Stato, od a territori da esso amministrati, soltanto apportandovi le modifiche necessarie per superare i motivi di incompatibilità che non siano insanabili.

Le azioni di modifica, inoltre, non possono essere unilaterali, poiché devono venire proposte ed eseguite con le procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.

9.6. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.

I limiti di applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste sono stabiliti dalle disposizioni della Risoluzione 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dalle norme del Trattato di Pace con l'Italia del 1947 che costituiscono e regolano il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano ed il suo Porto Franco internazionale quale suo Ente di Stato (*State corporation*).

Si tratta in particolare degli artt. 4, 5, 21, 22, 48.5, 78.7, 79.6.g, 86, 87 del Trattato e dei suoi Allegati I D (*Cartografia*); VI (*Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste*); VII (*Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste*); VIII (*Strumento per il Porto Franco di Trieste*); IX (*Disposizioni tecniche riguardanti il*

Territorio Libero di Trieste); X (*Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste*), che qui integralmente si richiamano.

Questo significa che sono applicabili al FTT fiduciarmente amministrato dal Governo italiano soltanto le norme dei Trattati e dei provvedimenti comunitari europei che non confliggano con le disposizioni del Trattato di Pace, ed in particolare:

- con le funzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante dell'integrità ed indipendenza del FTT e della sua neutralità e demilitarizzazione permanente;
- con la sovranità territoriale, fiscale e di bilancio del FTT entro i suoi attuali confini, con i conseguenti diritti civili e politici dei suoi cittadini e con i diritti economici conseguenti delle imprese che vi operano;
- con l'esercizio del Regime Provvisorio di governo del FTT e con l'applicazione delle norme compatibili del suo Statuto Permanente;
- con il divieto di unione od associazione economica del FTT con altri Stati (che preclude la sua adesione all'Unione Europea);
- con l'esenzione originaria del FTT dal pagamento del debito pubblico italiano;
- con le norme che istituiscono il Porto Franco internazionale di Trieste e ne regolano la gestione;
- con il conseguente *status* giuridico del Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato (*State corporation*), dotato di personalità giuridica, dell'attuale FTT affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.
- con i diritti generali e particolari degli altri Stati, delle loro imprese e delle loro merci sul Porto Franco internazionale di Trieste;
- con il diritto di registro marittimo nel Free Territory of Trieste per le navi e le imbarcazioni battenti bandiera di Svizzera, Cechia, Slovacchia, Austria ed Ungheria.

9.7. Gli obblighi ed i diritti degli Stati membri dell'UE verso il Territorio di Trieste.

Gli obblighi internazionali degli Stati membri dell'Unione Europea nei confronti dell'attuale Free Territory of Trieste hanno origine dalla Risoluzione 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sono consolidati nel vigente Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947.

Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza costituiscono obblighi effettivi e vincolanti per tutti gli Stati membri dell'ONU, come stabilito dagli artt. 24 e 25 della Carta delle Nazioni Unite.

In particolare, la Risoluzione 16/1947 attribuisce al Consiglio di Sicurezza i poteri necessari per garantire direttamente l'integrità e l'indipendenza del Free Territory of Trieste nell'ambito delle responsabilità del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Gli attuali Stati membri dell'UE direttamente obbligati al rispetto del Trattato di Pace con l'Italia del 1947 sono 15: quelli che sono tra i firmatari del Trattato (Italia, Francia, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Polonia) o sono successori di Paesi firmatari (Cechia, Slovacchia, Slovenia, Croazia), ed i Paesi firmatari di Trattati che li impegnano a rispettarlo (1947: Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia, 1955: Austria). Gli stessi obblighi riguarderanno Paesi dei quali si prevede l'ingresso nell'UE, come la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del nord, il Montenegro, la Serbia, l'Albania, la Turchia e l'Ucraina.

Oltre agli obblighi internazionali verso il Free Territory of Trieste, la Risoluzione 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed il Trattato di Pace con l'Italia costituiscono diritti generali sul Porto Franco internazionale di Trieste a favore di tutti gli Stati, inclusi gli Stati membri attuali e futuri dell'UE, e diritti speciali a favore di alcuni di essi (Italia, stati successori della Jugoslavia, Austria, Ungheria, Cechia, Slovacchia).

Il rispetto degli obblighi relativi all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale è perciò diritto ed interesse legittimo di tutti gli Stati, inclusi i Paesi membri dell'UE, e della stessa Unione Europea per il principio di solidarietà riconosciuto dall'ordinamento comunitario.

9.8. Gli obblighi internazionali del Governo italiano.

Come già sopra ricordato, il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 è interamente eseguito nell'ordinamento italiano vigente con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore, ed il mandato di amministrazione civile provvisoria fiduciariamente affidato alla responsabilità del Governo italiano con il Memorandum d'Intesa di Londra del 1954 è eseguito nell'ordinamento italiano vigente con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.).

Il Governo italiano deve perciò rispettare i due diversi ordini di obblighi internazionali riguardanti il Free Territory of Trieste stabiliti rispettivamente dal Trattato di Pace del 1947 e dal Memorandum d'Intesa del 1954, in quanto:

– quale Governo della Repubblica Italiana deve rispettare gli obblighi internazionali che lo Stato italiano si è assunto verso il Free Territory of Trieste e verso gli altri Stati con il

Trattato di Pace del 1947, ai quali si sono aggiunti i principi e gli obblighi comunitari europei attinenti;

– quale Governo amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, deve rispettare tutti gli obblighi di Governo provvisorio dello Stato fiduciarmente amministrato, che includono il rispetto del suo ordinamento giuridico e dei diritti generali e particolari degli altri Stati sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Tutti gli organi ed i funzionari della Repubblica Italiana con i quali il Governo italiano esercita l'amministrazione civile dell'attuale Free Territory, che include l'esercizio della giurisdizione, sono perciò tenuti a rispettare e far rispettare ambedue questi ordini di obblighi internazionali, oltre al diritto comunitario.

Tali obblighi degli organi e funzionari italiani addetti all'amministrazione civile provvisoria del Territorio di Trieste sono consolidati dal 1955 anche in una specifica Circolare del Ministero degli Interni che si deposita qui in causa quale documento 15.

Le violazioni commesse in materia da organi e funzionari dello Stato e del Governo italiano sono perciò contemporaneamente violazioni dell'ordinamento italiano, dell'ordine internazionale e dell'ordinamento comunitario.

9.9. Obblighi internazionali e di diritto comunitario.

L'intero complesso degli obblighi internazionali riguardanti il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale rientra infatti tra gli obblighi che l'ordinamento comunitario europeo impone sia alla Comunità, ora Unione, quale ente sovranazionale (e quindi a tutti i suoi organi), sia a tutti gli Stati membri, con l'art. 177 punto 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) del 1957, versione consolidata Nizza, 2002: *«La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti»*.

La norma è stata riconfermata ed inserita all'art. 208 punto 2 del TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 2012: *«L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti»*.

Ne consegue che la violazione – da chiunque commessa – degli obblighi dei diritti riguardanti il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale stabiliti dalla Risoluzione 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Trattato di Pace con l'Italia del 1947 e dal Memorandum d'Intesa di Londra del 1954 è contemporaneamente violazione dell'ordine internazionale e dell'ordinamento comunitario.

Se le violazioni sono commesse da organi e funzionari italiani, costituiscono anche violazione dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Se i loro atti limitano,

negano o comunque danneggiano i diritti di altri Stati membri dell'UE sul Porto Franco internazionale di Trieste, concretano anche violazione economica del principio di solidarietà fra Stati membri affermato dai Trattati comunitari.

9.10. Competenza giurisdizionale.

La Repubblica Italiana e l'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano hanno ordinamenti giuridici simili, e per buona parte "paralleli" poiché l'ordinamento del Free Territory of Trieste è formato da leggi italiane ereditate dal 15 settembre 1947 per successione tra Stati, od estese in seguito con o senza modifiche da atti normativi del suo Regime di Governo provvisorio, che vi ha aggiunto atti normativi propri (si veda il punto M della Rassegna normativa prodotta in causa quale documento 3).

L'esercizio della giurisdizione sull'attuale Free Territory of Trieste è stato assunto dal suo primo Governo provvisorio con il proclama n. 1 dell'A.M.G. F.T.T. britannico-statunitense (documento 27) e delegato al Governo Italiano con il mandato di amministrazione civile provvisoria del 5 ottobre 1954.

Da quella data il Governo italiano ha esercitato la giurisdizione sul Free Territory of Trieste per mezzo di strutture giudiziarie territoriali e nazionali della Repubblica Italiana, tenute perciò a rispettare ed eseguire in tale funzione tutti gli obblighi del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra sia verso il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini e le sue imprese, sia verso gli altri Stati, sia nei rapporti con l'ordinamento comunitario.

Anche la competenza della Corte di Cassazione italiana sulle sentenze pronunciate nel Territorio di Trieste è stata infatti stabilita con il decreto del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste che qui si deposita in atti di causa quale documento 50.

Per quanto riguarda la materia della presente causa, come già rilevato nell'atto di citazione la competenza del giudice ordinario adito è confermata dal principio di portata generale per cui «Sono devolute alla giurisdizione ordinaria [...] tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa», stabilito dall'art. 2, Allegato E, della L. 2248/1865, riconfermata in vigore dall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179.

Anche in materia fiscale l'art. 6, terzo comma, dello stesso Allegato E della legge richiamata precisa pertanto che: «Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda stanza dalle Corti d'appello».

La competenza degli organi giurisdizionali italiani in materia di validità e di interpretazione dei Trattati internazionali dello Stato e dei Trattati comunitari rimane comunque subordinata a competenza pregiudiziale, rispettivamente, della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Trattato di Pace con l'Italia del 1947 rimette inoltre a specifiche procedure di arbitrato internazionale la risoluzione delle controversie tra Stati, incluso il Free Territory of Trieste, sull'interpretazione o l'esecuzione delle norme del Trattato stesso, incluse quelle riguardanti il Free Territory medesimo.

9.11. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Tutto ciò considerato, esposto e documentato, si fa istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE lettera a alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sospensione del procedimento, dell'interpretazione dei Trattati comunitari in materia:

a) di applicazione dei Trattati comunitari all'attuale Territorio Libero di Trieste quale territorio del quale un Paese membro ha assunto la rappresentanza nei rapporti con l'estero, come stabilito degli artt. 79 TCECA, 198 TCEEA, 229 TCE, 227 n. 4 TCEE, 355 n. 3 TFUE, ed al Porto Franco internazionale costituito quale suo ente di Stato (*State corporation*).

b) di limitazioni dell'applicazione dei Trattati comunitari all'attuale Territorio Libero di Trieste ed al suo Porto Franco internazionale, come stabilite dagli artt. 307 (già 234) TCEE, 307 TCE, 351 TFUE, dagli obblighi internazionali e dai diritti costituiti da:

- dal Trattato di Pace tra le Potenze Associate ed Alleate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (UNTS 49, n. 747) entrato in vigore dal 15 settembre 1947 ed eseguito nell'ordinamento giuridico italiano dal vigente DlgCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952;

- dal conseguente sub-mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Territorio Libero di Trieste sub-affidato fiduciariamente al Governo (non allo Stato) italiano con il Memorandum d'Intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 (UNTS 235, n. 3297: *Memorandum of Understanding regarding the Free Territory of Trieste*) ed eseguito nell'ordinamento giuridico italiano con il vigente DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 249 del 28 ottobre 1954.

I ricorrenti precisano di voler partecipare attivamente al conseguente procedimento decisorio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, avendone diritto ed interesse legittimo quali parti già costituite avanti il giudice nazionale che effettua il rinvio.

Si chiede pertanto a codesta Corte di Appello di voler esercitare, anche su tali punti, della propria facoltà di rinvio alla competenza pregiudiziale primaria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tenendo anche conto del fatto che la Corte di Cassazione, quale giudice di ultima istanza, ne avrebbe comunque l'obbligo.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, richiamando ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi

al primo grado di giudizio, da intendersi qui tutti integralmente riportati e trascritti, gli appellanti, legittimati e difesi ut supra,

citano:

1) il Governo italiano, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi – 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 120 secondo comma Cost., nonché nella funzione di Governo sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, per i poteri e gli obblighi conseguenti;

2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80016870323, in persona del Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, c.f. 80017390321, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

4) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c.f. 97532760580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria, di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni;

5) l'Autorità Portuale di Trieste, ora “Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale”, c.f. 00050540327, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck – 34143 Trieste,, pec@cert.porto.trieste.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni, nonché all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni;

6) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80415740580 in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione anche contabile e finanziaria dell'Autorità Portuale di Trieste di

cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni nonché sull'operato dell'Agenzia del Demanio;

7) **l'Agenzia del Demanio**, c.f. 0634098100, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3; per il suo ruolo di gestore dei beni appartenenti al Demanio, incluso il Demanio marittimo, dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano;

8) **la Regione Friuli Venezia Giulia**, c.f. 80014930327, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

9) **il Comune di Trieste**, c.f. 00210240321, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni, ed altri.

10) **la Banca di Cividale Società cooperativa per azioni**, c.f./P.IVA 00249360306, con sede in Cividale del Friuli (UD) 33043, Via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1, segreteria@cert.civibank.it, in persona del legale rappresentante dott.ssa Michela Del Piero, c.f. DLPMHL67B61E098S, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Predonzani, c.f. PRDLNE64E58L424P, PEC elena.predonzani@pectriesteavvocati.it, e dall'avv. **F a b r i z i a B a l e s t r a**, c. f. B L S F R Z 6 4 D 6 0 L 7 8 1 A, P E C fabrizia.balestra@pectriesteavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Trieste, Galleria Protti n. 2, intervenuta nel giudizio ex art 105, secondo comma c.p.c. con comparsa dd. 20.06.2020.

a comparire

dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, nella sua nota sede in Trieste, Foro Ulpiano n. 1 (CAP: 34133), Sezione e Consigliere Relatore designandi, all'udienza del giorno 23.11.2023, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347 e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza sopraindicata, con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale ed alle Corti di seconda e di definitiva istanza, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c., o da leggi speciali, che esso convenuto, ove ne sussistano i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che, in caso di

mancata costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia la Corte di Appello di Trieste, *contrariis reiectis*, in via preliminare sospendere o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e previo rinvio pregiudiziale, con sospensione del processo, per le materie sopra precisate nelle relative istanze, rispettivamente, a competenza della Corte Costituzionale italiana ed a competenza prevalente della Corte di Giustizia europea per quanto riguarda l'eccezione preliminare di ineseguibilità assoluta dell'art. 59 numero 1 secondo comma della Legge italiana 69/2009 nonché alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'interpretazione dei Trattati comunitari che è necessaria per la risoluzione della controversia di causa, così decidere:

NEL MERITO,

accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano che danno piena ed intera esecuzione, senza riserve, al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947 ed agli obblighi dell'accessorio Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: DLgsCPS n. 1430/1947, L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

b) il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano vigente tali strumenti normativi hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DLgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.);

c) l'effettività degli obblighi eseguiti da detti strumenti, come riconfermata in particolare nell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;

– dal comma 66 lettera b) dell'art. 1 della Legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, esecutiva dal primo gennaio 2018, che rende direttamente ineseguibili i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 subordinandovi espressamente la previsione di spostamento del regime di Porto Franco internazionale alle norme sovraordinate del Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano con il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che lo precludono;

– dagli altri atti normativi ed amministrativi di cui alla sezione N (pag. 50-55) della rassegna normativa prodotta in causa quale documento 3.

accertarsi e dichiararsi:

ineseguibilità, ovvero inapplicabilità, originaria e/o attuale nell'ordinamento italiano vigente, per conflitto con opposte norme vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano:

1) dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della L.190/2014 e successive modificazioni nonché, di conseguenza, del Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 19/8-5/2016 dd. 26.1.2016;

2) delle disposizioni dell'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009;

3) dell'imposizione di accise dello Stato italiano sui carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica importati, utilizzati o prodotti nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale, o da essi esportati;

4) dell'estensione al Porto Franco internazionale di Trieste di imposte comunali sul possesso degli immobili;

5) delle norme del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 (G.U. 31 luglio 2017, n.177) che affidano la gestione amministrativa dei punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste all'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, in persona del suo Presidente;

6) di qualsiasi atto normativo, amministrativo o contrattuale di esecuzione dell'«*Accordo di cooperazione fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company*» sottoscritto in Roma il 23.3.2019 dal Presidente dell' Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, sia per quanto riguarda aree e beni portuali o di enti controllati dall'Autorità Portuale od infrastrutture ferroviarie, sia per quanto riguarda estensioni o spostamenti del regime di porto franco internazionale,

nonché, di conseguenza, disporre

per quanto accertato e dichiarato sub a), la cancellazione dal Libro Fondiario del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti

Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE,

qualora le parti convenute non vi abbiano già provveduto in autotutela, stanti le corresponsabilità civili, penali, amministrative e l'entità straordinaria dei danni erariali ed a terzi provatamente connesse e conseguenti alle evidenti violazioni di legge delle quali si chiede al Giudice accertamento e rimedio,

disporsi sospensione, nelle more del presente giudizio

a. dell'efficacia del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

b. di tutte le attività di disposizione e di spesa correnti od in progetto da parte dei convenuti, ed in particolare del Comune di Trieste, sia in proprio che a beneficio di terzi, sui beni pubblici iscritti per la prima volta nel Libro Fondiario di Trieste per Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 con efficacia dal 31.12.2016 al nome del Comune di Trieste nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate,

tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi a manutenzioni effettivamente necessarie alla conservazione dei beni nello stato in cui vennero consegnati al Comune dall'Autorità Portuale ai fini stabiliti dal comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni,

e tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi alla prevenzione o cessazione di situazioni di danno ai beni, di pubblico pericolo, di violazione della legge e di altre forme di turbamento dell'ordine pubblico.

Spese e compensi legali rifusi come per legge.

Si dà inoltre avviso ai convenuti che possono concludere con i procedenti un accordo di composizione della crisi o proporre un piano di definizione con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale titolare di diritti ed interessi relativi al Porto Franco internazionale di Trieste, di adire in qualsiasi momento, ed anche direttamente, le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per ottenere la cessazione delle violazioni di diritti qui contestate o di altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali

negoziati sulla materia con il Governo italiano sub-amministratore si dimostrassero inadeguati a tutelare i diritti e gli interessi rappresentati.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, e quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro 777,00.

Si produce la seguente documentazione:

- a) Copia autentica ad uso appello della sentenza n. 267/2023 del Tribunale Civile di Trieste.
- b) Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio, come telematicamente formato e trasmesso dalla cancelleria del Tribunale di Trieste.
- c) Quietanza di pagamento del contributo unificato per iscrizione a ruolo.
- d) Nuovi documenti di prova, numerati da 45 a 50, come richiamati nel testo del presente atto.

Trieste, 6 luglio 2023,

Avv. Walter Zidarich